



# Comune di Magliano in Toscana

## Provincia di Grosseto

### REGOLAMENTO

#### PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI A SOSTEGNO DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL COMUNE DI MAGLIANO IN TOSCANA IN SEGUITO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Comunicazione Commissione europea C (2020) 1863 final dd. 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19".

Decisione della Commissione del 21/05/2020 (C2020) 3482 final.

Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, prorogando ulteriormente le misure fino al 31 dicembre 2021

#### Art. 1

##### Natura del contributo

Il contributo concesso dall'Amministrazione è riconosciuto ai sensi dell'art. 54 del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) nei limiti e alle condizioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final dd. 19/03/2020 "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" e nella Decisione della Commissione europea del 21/05/2020 – C (2020) 3482 final che ha riconosciuto la compatibilità del Regime quadro della disciplina degli Aiuti di Stato, contenuto nel richiamato DL 19 maggio 2020, n. 34 con le vigenti disposizioni del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Tale misura è stata prorogata fino al 31.12.2021 con la Comunicazione C(2021)34/06 del 1° febbraio 2021 con cui la Commissione ha adottato la quinta modifica del Quadro Temporaneo, e innalzato a 1.800.000,00 euro, rispetto al previgente limite di 800.000,00 euro, l'entità massima di aiuti concedibili per ogni impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili o agevolazioni fiscali, di cui alla sezione 3.1 del "Quadro temporaneo";

#### Art. 2

##### Destinatari della misura

Le attività che possono beneficiare della concessione dei contributi del presente Avviso sono:

**1. Attività commerciali** - di cui all'art. 1 del TU sul Commercio - Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62<sup>1</sup> - con esclusione di quelle indicate alla lettera C) –

<sup>1</sup> TU COMMERCIO Legge regionale 23 novembre 2018, n. 62

TITOLO I Disposizioni generali CAPO I Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

1. La presente legge disciplina l'esercizio dell'attività commerciale in Toscana.

Via XXIV Maggio, 9

58051 Magliano in Toscana (GR)

P.I. 00117640532

e.mail [info@comune.magliaintoscana.gr.it](mailto:info@comune.magliaintoscana.gr.it)

**2. le attività identificate dai codici ATECO 96.02.01 – 96.02.01 – 96.02.03<sup>2</sup>;**

che siano state sospese o non sospese, ma che comunque abbiano registrato una riduzione di fatturato /corrispettivi di almeno il 25% con riferimento al quadrimestre Gennaio-Aprile 2021 su Gennaio - Aprile 2019:

3. le attività ammissibili a contributo devono avere sede operativa nel Comune di Magliano in Toscana;

4. sono escluse le attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte al di fuori dell'ambito di cui alla legge regionale 23 novembre 2018, n. 62 (a titolo di esempio: somministrazione in ambito agrituristico o all'interno di circoli privati) così come la vendita diretta di prodotti agricoli ai sensi del D.Lgs 228/2001;

5. Il contributo riconosciuto alle attività da parte del Comune di Magliano in Toscana è cumulabile con altre misure contributive erogate a livello Statale, Regionale e Provinciale nei limiti consentiti nel "Quadro temporaneo per le misure degli aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19" ed è soggetto a registrazione nel "Registro nazionale aiuti di Stato" da parte dell'ente concedente. L'Impresa dovrà dichiarare di non aver usufruito di altri "Aiuti di Stato" ai sensi dell'art. 54 e seguenti del Decreto Legge 34/2020 (Decreto Rilancio) in misura superiore ad € 1.800.000,00 (plafond generale) comprensivi del contributo che viene richiesto al Comune.

**ART. 3  
IMPORTO DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE**

1. L'importo del contributo agli aventi diritto è così determinato:

- 80% dei canoni di locazione (calcolato a valere su un importo massimo di € 1.000,00 mensile) o rate del mutuo (PURCHE' NON SOSPESO) acceso per l'acquisto del locale dove si esercita l'attività (calcolata fino ad un importo massimo di € 1.000,00 mensili) relativamente il periodo 01.01.2021 – 31.05.2021;

- 80% delle spese sostenute per:

- a. Acquisti di Barriere di distanziamento, Divisori per la protezione, Tute e Maschere anti-contaminazione, divisori in plexiglass, Dispenser, Adesivi calpestabili, Sanificatori, Rilevatori Biometrici, Termometri, materiali Igienizzanti e quant'altro utile a prevenire il contagio;
- b. utenze di energia elettrica, acqua, telefono fisso, tenuta contabilità

**relative il periodo 01 gennaio 2021 – 31 maggio 2021** (le fatture che presentano periodi di competenza diversi saranno computate solo relativamente il periodo 01.01.2021 – 31.05.2021);

Qualora le risorse non siano sufficienti a coprire il fabbisogno teorico spettante a ciascuna azienda

---

2. Ai fini della presente legge costituiscono attività commerciale:

- a) il commercio al dettaglio e all'ingrosso in sede fissa;
- b) la vendita della stampa quotidiana e periodica;
- c) il commercio su aree pubbliche;
- d) la somministrazione di alimenti e bevande;
- e) la distribuzione dei carburanti;
- f) le forme speciali di commercio al dettaglio;
- g) l'attività fieristico-espositiva.

<sup>2</sup> codici ATECO 96.02.01 – 96.02.02 – 96.02.03: Saloni di Barbiere e Parrucchiere, Istituti di Bellezza, Manicure e Pedicure

quest'ultimo sarà ridotto proporzionalmente e nella stessa misura rispetto alle risorse disponibili in bilancio.

2. La rata del canone di locazione o del mutuo, come sopra indicato, dovrà risultare pagata.

3. L'importo massimo del contributo come sopra calcolato, non potrà essere superiore ad € 4.000,00;

3. I pagamenti dei canoni locazione/mutui, nonché delle utenze, dovranno essere esibiti all'amministrazione contestualmente alla domanda.

#### **Art. 4**

#### **Requisiti di ammissibilità**

1. Possono beneficiare dell'intervento comunale le attività commerciali di cui al precedente articolo che:

a) siano costituite entro la data del 1° gennaio 2019 e formalmente attive ed operative sul territorio comunale, quindi avviate (ma non cessate) sia dal punto di vista civilistico che amministrativo;

b) al momento della presentazione dell'istanza risultino iscritte al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

c) abbiano un valore di fatturato (Dichiarazione 2021 per redditi 2020) inferiore o uguale a € 300.000,00;

d) abbiano un numero di addetti inferiore a 10 Unità Lavorative Annue (U.L.A.)

e) non abbiano, alla data di presentazione della domanda, pendenze tributarie nei confronti del Comune di Magliano in Toscana, riferite all'attività di impresa per cui si chiede il sostegno, per gli anni 2021 e precedenti

Ovvero

nel caso abbiano pendenze tributarie nei confronti del Comune di Magliano in Toscana siano disponibili a compensare il debito con il contributo spettante purchè dichiarato all'atto della domanda;

f) si trovino nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essendo in stato di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata o straordinaria, liquidazione coatta amministrativa o volontaria.

2. Sono escluse dall'accesso ai contributi le attività che, al momento della presentazione dell'istanza:

a) si trovano nelle condizioni previste dall'art. 67 del D. Lgs 159/2011 (Codice delle leggi antimafia);

b) si trovano in una delle condizioni di "difficoltà" alla data del 31/12/2019 ai sensi del Regolamento Generale di Esenzione per categoria n. 651/2014 (art. 2, punto 18).

3. Per accedere al contributo, gli operatori economici devono impegnarsi a tenere aperta l'attività almeno fino al 31/12/2021. Nel caso di chiusura in data antecedente, la somma erogata dovrà essere restituita.

#### **Art. 5**

#### **Modalità di presentazione delle domande**

1. La domanda per la concessione del contributo, a firma del titolare o del legale rappresentante, deve contenere l'indicazione del possesso dei requisiti richiesti negli articoli precedenti, resi nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 ed

Via XXIV Maggio, 9

58051 Magliano in Toscana (GR)

P.I. 00117640532

e.mail [info@comune.magliaintoscana.gr.it](mailto:info@comune.magliaintoscana.gr.it)

è soggetta alla responsabilità, anche penale, di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, nel caso in cui siano rese dichiarazioni mendaci.

2. I soggetti che intendono richiedere il contributo dovranno far pervenire entro e non oltre i termini stabiliti in apposito avviso la domanda di contributo utilizzando apposito modello compilato obbligatoriamente in ogni sua parte e sottoscritto dal Titolare/Legale rappresentante. La domanda dovrà essere firmata e scannerizzata e deve avere allegata (sempre scannerizzata) la copia del documento d'identità in corso di validità. In alternativa la domanda potrà essere firmata digitalmente (non sono consentiti invii di file in JPEG).

3. La domanda deve pervenire esclusivamente via PEC, all'indirizzo [comune.maglianointoshana.gr@postacert.toscana.it](mailto:comune.maglianointoshana.gr@postacert.toscana.it) con spedizione da casella di posta elettronica certificata personale e verrà accettata se dalla ricevuta di avvenuta consegna risulterà rispettato il termine di scadenza del presente avviso. Saranno escluse le domande inoltrate all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata qualora l'invio sia effettuato da un indirizzo di posta elettronica normale o da un indirizzo di posta elettronica certificata di cui il titolare o il legale rappresentante non sia personalmente titolare. Non sono ammesse altre modalità di presentazione della domanda.

4. Il termine stabilito per la presentazione delle domande è perentorio e pertanto verranno escluse quelle domande che per qualsiasi ragione, non esclusa la forza maggiore o il fatto di terzi, giungeranno in ritardo o risulteranno prive di sottoscrizione.

5. Data la gravità e la straordinarietà del contesto economico e considerando che il contributo previsto dal presente Regolamento è finalizzato a far fronte ad una grave ed urgente situazione di difficoltà finanziaria del richiedente, l'istanza è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 8 comma 3 della Tabella allegato B al DPR 26 ottobre 1972, n. 642.

## **Art. 6**

### **Modalità di concessione del contributo**

1. Tutte le istanze che soddisfano i criteri di cui al presente Regolamento beneficeranno del contributo.

Non è prevista nessuna forma di graduatoria. Qualora le risorse non fossero sufficienti alla integrale soddisfazione, si provvederà alla riduzione in proporzione alle risorse disponibili in bilancio.

2. Il provvedimento di concessione sarà disposto con determinazione del Segretario Comunale, responsabile del procedimento.

## **Art. 7**

### **Controlli sulle dichiarazioni**

I controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dalle imprese richiedenti ai fini della concessione del contributo saranno effettuati dal responsabile del procedimento nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e dei regolamenti in materia.

## **Art. 8**

### **Privacy**

1. Tutti i dati personali di cui l'Amministrazione venga in possesso per le finalità previste dal presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del "Regolamento generale sulla protezione dei

Via XXIV Maggio, 9  
58051 Magliano in Toscana (GR)  
P.I. 00117640532  
e.mail [info@comune.maglianointoshana.gr.it](mailto:info@comune.maglianointoshana.gr.it)

dati” (Reg. (UE) 679/2016) e del “Codice in materia di protezione dei dati personali” (D.Lgs. 196/2016 e s.m.).

2. I dati conferiti saranno trattati e conservati in banche dati allo scopo di consentire la gestione dell’attività amministrativa ed adempiere agli obblighi di trasparenza. Gli estratti dei dati saranno inseriti nel Registro Nazionale Aiuti di Stato (RNA).

3. Titolare del trattamento è il Comune di Magliano in Toscana, con sede a Magliano in Toscana in via XXI Maggio n. 9; e.mail [info@comune.maglianointoscana.gr.it](mailto:info@comune.maglianointoscana.gr.it), sito internet [www.comune.maglianointoscana.gr.it](http://www.comune.maglianointoscana.gr.it) DPO (Data Protection Officer): Dr.Santo FABIANO mail [posta@santofabiano.it](mailto:posta@santofabiano.it); pec [santofabiano@pec.it](mailto:santofabiano@pec.it)

Via XXIV Maggio, 9  
58051 Magliano in Toscana (GR)  
P.I. 00117640532  
e.mail [info@comune.maglianointoscana.gr.it](mailto:info@comune.maglianointoscana.gr.it)